



COMUNE DI ARCONATE

Città Metropolitana di Milano
Via Roma n. 42 - 20020 ARCONATE (MI)
tel. 0331.460461 – mail: comune.arconate@postecert.it

RISPOSTA AI QUESITI PER LA PROCEDURA APERTA MEDIANTE PIATTAFORMA SINTEL PER
L'APPALTO RELATIVO AL RECUPERO DEL COMPARTO DI VILLA MAGGIOLINI
CASA DELLA MUSICA - CUP D91D18001460009 - CIG 857793825F

RISPOSTE AI QUESITI AL 20/01/2021

In merito ai quesiti pervenuti, si riepilogano nel seguito le domande e si forniscono le risposte per ciascun quesito.

QUESITO N. 1

- 1) Essendo in possesso della certificazione SOA OG1 cl. IV possiamo partecipare alla gara subappaltando in caso di aggiudicazione le restanti categorie nei limiti consentiti?

RISPOSTA AL QUESITO N. 1:

- 1) Come specificato nel disciplinare di gara punto 3.3 "Requisiti di qualificazione" resta obbligatoria il possesso della categoria OG1 classifica I o superiore (da voi posseduta) mentre le categorie OS28 – OS30 – OS 4 (se non possedute) sono sicuramente subappaltabili con le seguenti precisazioni:
 - Categoria OS 28 – subappalto qualificante (ex articolo 90 DPR 207/2010) oppure subappalto ad impresa in possesso di attestazione SOA OS28 classifica I o superiore (interamente subappaltabile);
 - Categoria OS 30 – subappalto qualificante (ex articolo 90 DPR 207/2010) oppure subappalto ad impresa in possesso di attestazione SOA OS30 classifica I o superiore – subappalto massimo 30% - non è ammesso l'avvalimento in quanto categoria superspecialistica (SIOS ex DM 248/2016 – superiore 10%);
 - Categoria OS 4 – subappalto qualificante (ex articolo 90 DPR 207/2010) oppure subappalto ad impresa in possesso di attestazione SOA OS4 classifica I o superiore – subappalto massimo 30% - non è ammesso l'avvalimento in quanto categoria superspecialistica (SIOS ex DM 248/2016 - superiore 10%);
 - Nota bene per le categorie OS30 - OS4 (SIOS) se non possedute in proprio il concorrente dovrà costituire una R.T.I. di tipo verticale con una o più imprese in possesso dei requisiti ex art. 90 D.P.R 207/2010 od in possesso di classificazione SOA

QUESITO N. 2

- 1) Si chiedono le caratteristiche tecniche macchine impianto meccanico

RISPOSTA AL QUESITO N. 2:

- 1) l'impianto meccanico meglio evidenziato nella tavola progettuale n. 10 e all'art. n. 117 dell'elenco prezzi e computo metrico estimativo e' da intendersi come un sistema di immissione di aria "neutra" composto da una pompa di calore da 14 kw e n. 1 recuperatore di calore per piano ciascuno con portata pari a 1.000 mc/h e batteria da 10 kw.

QUESITO N. 3

- 1) L'operatore economico è in possesso di attestazione Soa (OG1 II - OS30 I - OS28 I - OG11 I) in avvalimento permanente, in quanto socio di maggioranza dell'ausiliaria, può usufruire del certificato

di regolare esecuzione lavori OS4 dell'ausiliaria stessa per soddisfare i requisiti richiesti dalla lex di gara?

RISPOSTA AL QUESITO N. 3:

- 1) Ai sensi dell'articolo 89 comma 11 del codice dei contratti pubblici: "Non è ammesso l'avvalimento qualora nell'oggetto dell'appalto o della concessione di lavori rientrino opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali. .. omissis... ".
Inoltre ai sensi del decreto ministeriale (MIT) 10 novembre 2016, n. 248 (pubblicato sulla G.U. n. 3 del 4 gennaio 2017) la categoria OS4 (impianti elettromeccanici trasportatori) rientra tra le categorie per le quali non è ammesso avvalimento. Pertanto non si ritengono soddisfatti i requisiti del bando di gara.

In riferimento al cosiddetto "avvalimento permanente", occorre rammentare che esso non è più contemplato dal quadro normativo vigente giacché l'art. 50 del d.lgs. 163/2006 non è stato riproposto espressamente nel nuovo Codice e il decreto correttivo ha soppresso la possibilità di ricorrere all'avvalimento ai fini del possesso dei requisiti di qualificazione di cui all'art. 84. Tuttavia, tenendo conto anche di quanto stabilito nel Comunicato del Presidente ANAC del 3 agosto 2016, nelle more dell'adozione delle linee guida previste dall'art. 83, comma 2, del d.lgs. 50/2016 ed in ossequio alla necessità di una interpretazione sistematica delle disposizioni tesa ad evitare situazioni di vacatio legis, è stato ritenuto medio tempore applicabile (quantomeno ai bandi pubblicati in data anteriore all'entrata in vigore del correttivo) quanto previsto dall'art. 50 del d.lgs. 163/2006, in quanto richiamato dall'art. 88 del d.p.r. 207/2010, ancora vigente (Parere di Precontenzioso n. 832 del 27/07/2017).
(Riferimento ANAC: Rassegna ragionata delle massime di precontenzioso in tema di "avvalimento" e "soccorso istruttorio" anno 2017).

Pertanto si ritiene di confermare con il parere ANAC summenzionato quanto sopra esposto ovvero che non vengono soddisfatti i requisiti del bando di gara.

QUESITO N. 4

- 1) È possibile subappaltare al 30% le categorie SOA OS4 – OS28 ed OS30 ad aziende in possesso della SOA oppure ex articolo 90 D.P.R. 207/2010 e quindi fare certificare le lavorazioni alle ditte subappaltanti?

RISPOSTA AL QUESITO N. 4:

- 1) Si rimanda alla risposta del quesito n. 1 (identico);

QUESITO N. 5

- 1) con la presente chiediamo delucidazioni in quanto noi possediamo la categoria OG1 III bis, OS28 II, OS30 III e OS3 III. Da disciplinare si legge:
IMPORTANTE: Resta fermo che i requisiti relativi alle categorie scorporabili non assunte in proprio dall'impresa concorrente, devono da questa essere posseduti con riferimento alla categoria prevalente (si veda art. 92, comma 1, D.P.R. 207/2010, ancora vigente razione temporis). Ciò significa che tutto ciò che non è posseduto in scorporabile dal soggetto partecipante aumenta l'importo di qualificazione nella categoria prevalente; quindi in relazione alle categorie scorporabili non assunte in proprio, sussiste l'obbligo di possedere in categoria prevalente una classifica che copra l'importo della prevalente stessa e, cumulativamente, l'importo delle categorie comunque non possedute.
Siamo a chiedere se è possibile partecipare senza la qualificazione SOA per la categoria OS4, subappaltando il 30% dell'importo e comprendo il restante 70% maggiorando la categoria prevalente per coprire l'importo scoperto.

RISPOSTA AL QUESITO N. 5:

- 1) Come specificato nel disciplinare di gara al punto 3.3 "Requisiti di qualificazione" paragrafo "D precisazioni in lavorazioni OS30 - OS4 si precisa che entrambe le categorie in quanto SIOS singolarmente superiori al 10% ma inferiori all'importo di € 150.000,00 ai sensi del tuttora vigente articolo 92 comma 7 del D.P.R. 207/2010 terzo periodo è necessario e sufficiente il possesso dei requisiti di ordine tecnico organizzativo ex art. 90 comma 1 D.P.R. 207/2010. Ne segue che l'operatore economico dovrà possedere i suddetti requisiti nella misura del 70% dell'importo delle categorie scorporabile, in questo caso (essendo il quesito riferito alla categoria OS4 – come anche riportato nel

disciplinare di gara) tale importo è pari ad € 21.216,43 con obbligo di dichiarare solo nei limiti del 30% dell'importo della medesima categoria ad impresa qualificata (ex art. 90 comma 1 D.P.R. 207/2010) nella categoria in oggetto (OS4). Pertanto per poter assumere in proprio le lavorazioni OS 4 da parte dell'impresa in questione per la quota del 70% (in possesso della categoria OG1 III bis – OS 28 II – OS30 III – OS 3 III) occorre che la stessa nel quinquennio precedente sia in possesso dei requisiti di cui all'articolo 90 D.P.R. 207/2010 (in quanto la lavorazione rientra nelle cosiddette SIOS).

QUESITO N. 6

- 1) Si richiede conferma che il sopralluogo effettuato oggi dalla sola "... omissis..." quale capogruppo di ATI con "... omissis..." sia sufficiente per poter partecipare alla procedura.

RISPOSTA AL QUESITO N. 6:

- 1) Si ritiene di rispondere affermativamente al quesito. Si rammenta di indicare in sede di gara la composizione dell'ATI (ora R.T.I.) precisando per quali imprese si è effettuato il sopralluogo.